



17616-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI	- Presidente -	Sent. n. sez. 167/2019
MARCO VANNUCCI		UP - 20/02/2019
GIACOMO ROCCHI		R.G.N. 29426/2018
RAFFAELLO MAGI	- Relatore -	
FRANCESCO ALIFFI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis) nato il (omissis)

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 16/02/2018 del TRIBUNALE di MACERATA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CESQUI
che ha concluso chiedendo

Il Procuratore Generale conclude per l'annullamento senza rinvio

udito il difensore

E' presente l'avvocato (omissis) del foro di FERMO in difesa di:

(omissis)

(omissis)

insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento

RM

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 16 febbraio 2018 il Tribunale di Macerata ha affermato la penale responsabilità di (omissis) e (omissis) in riferimento al reato di cui all'art. 76 co.3 d.Lgs. n. 159 del 2011.

Secondo la contestazione, le due imputate - sottoposte alla misura di prevenzione del foglio di via con divieto di far rientro in (omissis) (provvedimenti emessi in data 3 ottobre 2012 e 15 maggio 2014) per la durata di anni tre, venivano sorprese nel territorio di detto comune in data 29 luglio 2015.

In motivazione, premesso che le due imputate venivano sorprese in (omissis) il 29 luglio del 2015 intente ad esercitare il meretricio, si ritiene che la mera esistenza obiettiva del provvedimento questorile di allontanamento e la conoscenza del medesimo da parte delle imputate integri la fattispecie di reato.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto - con autonomi atti - ricorso immediato per cassazione, a mezzo del comune difensore, (omissis) e (omissis), deducendo l'erronea applicazione della legge incriminatrice.

Era stata chiesta, in sede di merito, la disapplicazione dell'atto amministrativo presupposto, atteso che i due decreti di allontanamento erano stati emessi con motivazione del tutto inadeguata, risultando menzionata esclusivamente l'attività di prostituzione svolta dalla (omissis) e dalla (omissis). RT

Si rappresenta, pertanto, che sulla base di un ormai consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte ciò non può integrare alcuna delle fattispecie tipiche di pericolosità prevista dall'attuale decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. I ricorsi sono fondati.

Questa Corte, con orientamento cui il Collegio presta adesione (tra le molte, Sez. I n. 41738 del 16.9.2014, rv 260515) ha affermato che lì dove il provvedimento amministrativo di cui all'art. 2 legge n.1423 del 1956 (foglio di via obbligatorio) sia motivato con esclusivo riferimento all'attività di prostituzione, è doverosa la sua disapplicazione da parte del giudice penale chiamato a pronunciarsi sulla ricorrenza dell'ipotesi di reato di cui all'art. 2 co.2 l.1423/'56 (attuale art. 76 co.3 d.Lgs. n.159 del 2011).

Ciò perchè la stessa previsione di legge che facoltizza la misura pone come presupposto dell'ordine di allontanamento non un qualsivoglia comportamento 'pericoloso per la sicurezza pubblica' (nozione che aprirebbe il varco a forme incontrollabili di discrezionalità) ma una condotta pericolosa che sia espressione delle riconosciute categorie criminologiche di cui al precedente articolo 1 (n.1

soggetti abitualmente dediti, sulla base di elementi di fatto, a traffici delittuosi/
n.2 soggetti che per condotta e tenore di vita debbano ritenersi, sulla base di
elementi di fatto, produttori di proventi derivanti da attività delittuose con cui si
sostengono, almeno in parte /n.3 soggetti dediti, sulla base di elementi di fatto,
alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o
morale dei minorenni, la sanità, sicurezza o tranquillità pubblica).

Ora, come è stato già ritenuto nelle precedenti decisioni sul tema, è del tutto
pacifico che l'esercizio della prostituzione in sé non rientra tra le categorie delle
persone pericolose ai sensi della vigente normativa (già in base alla L. n. 327 del
1988 che ebbe ad eliminare il riferimento a coloro che svolgono abitualmente
attività contrarie alla morale pubblica ed al buon costume).

Nè può ritenersi condotta di reato quella consistente in fatti di 'adescamento',
stante la depenalizzazione operata con l'art. 81 della legge n. 689 del 1981 della
fattispecie originariamente prevista dall'art. 5 co.1 legge n.75 del 1958.

Va poi rilevato come sia anche del tutto certo che, pur nell'ambito delle categorie
contemplate dalla legge, il provvedimento amministrativo non possa essere
motivato con indicazione generica della categoria di pericolosità ritenuta presente
nel caso specifico, ma debba indicare gli elementi concreti in fatto, riferibili al
soggetto interessato, sui quali il provvedimento è fondato.

Non può ritenersi, dunque, che l'esercizio della prostituzione - in sé attività non
costituente reato - possa fondare l'emissione di un provvedimento di
allontanamento basato sulle ipotesi di cui al numero 1 dell'art. 1 (traffici
delittuosi) o numero 2 (vivere con provento di attività delittuose).

Ma neanche tale attività può dar luogo alla 'iscrizione' del soggetto nella categoria
di cui all'art. 1 numero 3 della legge in parola, come evocato nei provvedimenti
posti a base della successiva condotta illecita (in termini di inottemperanza).

È del tutto evidente, sul punto, che l'offesa o la messa in pericolo dei beni indicati
in detta norma (l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, sicurezza o
tranquillità pubblica), per essere rilevante ai fini in parola, deve discendere da veri
e propri reati ascrivibili al soggetto, e non da condotta in sé non costituente reato.
Ritenere diversamente finirebbe invero, in modo del tutto inammissibile, per
ripristinare surrettiziamente, a questi fini, la categoria già soppressa dalla L. n.
327 del 1988.

Dal chiarissimo testo di legge è poi rilevabile, in modo del tutto piano, che
eventuali reati, o comportamenti pericolosi, commessi da terze persone, sia pur
occasionati dall'offerta prostitutoria, non possono ricadere ai sensi di legge sul
soggetto che si prostituisce, a meno che l'offerta stessa non si concretizzi in
condotte di reato.

RT

Ciò posto, le doglianze mosse nei ricorsi risultano fondate, posto che l'illegittima emissione del provvedimento amministrativo - disapplicabile per violazione di legge e vizio di motivazione - rende insussistente la fattispecie di reato oggetto di contestazione.

Da ciò deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto di reato non sussiste.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste .

Così deciso il 20 febbraio 2019


Il Consigliere estensore

Raffaello Magi



Il Presidente

Antonella Patrizia Mazzei



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi

Roma, li 26 APR. 2019

IL CANCELLIERE
Il Cancelliere Daniela Anzi

